

WEBINAR

Intasi vegetali e nuove tecniche costruttive:
l'evoluzione dei campi in erba

Le disposizioni ECHA, la timeline del microplastic ban e lo scenario europeo


Gabriele Garcea
Sales Manager
g.garcea@ital-project.it

UN APPUNTAMENTO

SPORT & IMPIANTI TSPORT

PROMOSSO DA

 **ital.project**
Natural sport Infill



Le disposizioni ECHA, la timeline del microplastic ban e lo scenario europeo

- Reg. (UE) 2023/2055.
- Ruolo di ECHA.
- Timeline fino al 2031.
- Impatti per il settore sportivo.





Da dove nasce il microplastic ban?

- 2017: richiesta della Commissione a ECHA di preparare un **Annex XV restriction dossier** sulle microplastiche intenzionalmente aggiunte.
- Obiettivo: ridurre rilasci di **particelle polimeriche persistenti** nell'ambiente.
- Il regolamento NON è “sui campi”, ma **sulle particelle**.
- L’infill sportivo rientra perché è la voce con maggior rilascio annuo.



Cos'è il Regolamento (UE) 2023/2055?

27.9.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/67

REGOLAMENTO (UE) 2023/2055 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2023

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Cos'è il Regolamento (UE) 2023/2055?

È un **Regolamento dell'Unione Europea**, cioè l'atto normativo con la **massima forza giuridica** nel sistema UE.

A differenza delle direttive, **non richiede recepimento**: si applica automaticamente e in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Per questo motivo ha un'efficacia **pari, se non superiore, a una legge nazionale**, e gli Stati non possono modificarne contenuti o tempistiche.



Reg. (UE) 2023/2055: cosa regola?

- Modifica l'**Allegato XVII di REACH** (Entry 78).
- Definisce le **synthetic polymer microparticles**.
- Introduce divieti progressivi di immissione sul mercato per prodotti con microplastiche intenzionalmente aggiunte.



Guida pratica
restrizione n.78
Allegato XVII REACH
microplastiche

Fonte: Reg. UE 2023/2055 – Allegato XVII



Perché l'infill è nel mirino?

Tre motivi chiave:


- 1. Volumi enormi:** l'infill è il principale contributore in tonnellate/anno.
- 2. Rilascio strutturale** inevitabile (anche con misure di contenimento).
- 3. Mancanza** di alternative polimeriche accettabili per l'UE.




Il divieto per l'infill polimerico

Transizione di 8 anni.

Dal **17 ottobre 2031**: stop totale all'immissione sul mercato di qualsiasi granular infill polimerico. Vale per tutte le varianti (SBR, EPDM, TPE, ecc.).





Cosa **NON** è vietato?

1. Continuare a **utilizzare** l'infill già presente nei campi esistenti.
2. Continuare a **giocare** su campi con SBR/EPDM/TPE fino a fine vita tecnica.
3. Tentare il **recupero/riciclo** dell'infill, dove tecnicamente possibile.

Nota: Il regolamento non obbliga la sostituzione immediata dei campi.



Chi è escluso dal divieto?

Qui usiamo direttamente il testo del Regolamento:

- Materiali biodegradabili e idrosolubili.
- Polimeri naturali **non modificati chimicamente**.
- Sono esclusi perché non presentano persistenza a lungo termine.

(11) Il fascicolo a norma dell'allegato XV ha proposto di escludere i polimeri degradabili o idrosolubili e i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, in quanto non presentano la medesima persistenza a lungo termine e pertanto non contribuiscono al rischio individuato.



Il tema delle “deroghe”

Ad oggi: **nessuna proposta ufficiale** di deroga al divieto per l’infill.

- (19) Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha valutato diverse opzioni di restrizione per l’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche e ha suggerito un divieto di immissione sul mercato con un periodo transitorio di sei anni, senza deroghe, oppure un divieto di immissione sul mercato con un periodo transitorio di tre anni, con un’esenzione da tale divieto in caso di ricorso a misure specifiche di gestione dei rischi che garantiscano che i rilasci annui di microparticelle di polimeri sintetici da un campo sportivo sintetico non superino i 7 g/m².



Il tema delle “deroghe”

- (36) Il comitato per l'analisi socioeconomica ha rilevato che l'attuazione di misure di gestione dei rischi destinate a ridurre i rilasci dall'intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche potrebbe comportare costi notevolmente inferiori rispetto alla loro sostituzione con alternative. Tuttavia le misure di gestione dei rischi non eliminerebbero completamente tali rilasci, e di conseguenza sarebbero meno efficaci rispetto a un divieto a lungo termine. In tale contesto, il comitato per l'analisi socioeconomica ha concluso che la scelta di una delle opzioni poteva basarsi soltanto su priorità politiche.



Il tema delle “deroghe”

- (30) Per quanto concerne l'immissione sul mercato di materiale da intaso da utilizzare su superfici sportive sintetiche, tenendo conto di considerazioni relative alla riduzione delle emissioni, alla praticità e all'applicabilità, il comitato per la valutazione dei rischi ha espresso una chiara preferenza per un divieto di immissione sul mercato in seguito a un periodo transitorio rispetto a una deroga al divieto subordinata all'attuazione di misure di gestione dei rischi. Il motivo principale di tale preferenza da parte del comitato per la valutazione dei rischi risiede nel fatto che il materiale da intaso per l'uso su superfici sportive in erba sintetica rappresenta il maggior contributo in termini di uso di microplastiche nei prodotti, nonché la principale fonte di emissioni ambientali di microparticelle di polimeri sintetici intenzionalmente presenti a livello europeo. Il comitato per la valutazione dei rischi ha espresso altresì preoccupazioni in merito all'efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte, in particolare per quanto concerne le superfici sportive esistenti e le particelle di dimensioni inferiori. Esso ha inoltre dichiarato di non approvare il limite indicato pari a 7 g/m²/anno quale soglia accettabile, in quanto ciò comporta comunque, di per sé, notevoli rilasci nell'ambiente su base continuativa.

ECHA ha concluso che il **ban** è più efficace di un sistema basato solo su misure tecniche.



Timeline sintetica

2023
Entrata in vigore del
Regolamento.

Dal 17/10/2031
Divieto totale di
commercializzazione.



2025-2031
Periodo di transizione.

**2031- Fine
vita dei Campi**
I campi esistenti restano
fino a fine ciclo.



Scenario europeo: federazioni e PA


- Pressione crescente delle federazioni (UEFA: piani di adeguamento obbligatori).
- Pubbliche amministrazioni che richiedono materiali “2031 compliant”.
- Mercato in rapida trasformazione.




Fonte: UEFA – EU Microplastics Restriction: Guidance for UEFA Member Associations (2025).

Gabriele Garcea - Le disposizioni ECHA, la timeline del microplastic ban e lo scenario europeo

Intasi vegetali e nuove tecniche costruttive: l'evoluzione dei campi in erba



Il mercato nei prossimi anni





Dove sta Ital.Project in questo scenario

Siamo già posizionati sul segmento **naturale/ibrido** da 20 anni.




Esperienza
Storica



Gamma bio
industrializzata



Pipeline EU in
crescita



Le disposizioni ECHA, la timeline del microplastic ban e lo scenario europeo

Cosa abbiamo visto:

Perché esiste il
microplastic ban

Cosa succede entro
il 2031

Perché il mercato si
sta spostando sui
materiali naturali

WEBINAR

Intasi vegetali e nuove tecniche costruttive: l'evoluzione dei campi in erba

Grazie per l'attenzione

Gabriele Garcea

Sales Manager

g.garcea@ital-project.it

UN APPUNTAMENTO

SPORT & IMPIANTI TSPORT

PROMOSSO DA

 **ital.project**
Natural sport Infill